



DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-146

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Dicembre il sottoscritto Berio Paolo in qualità di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI C.T.P. NELLA CAUSA N. 3923/2021 R.G.N. TRIBUNALE DI GENOVA ALL'ARCH. ANTONELLA MARINO, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI DICCIPLINARE. CIG: ZAF3944A64

Adottata il 23/12/2022
Esecutiva dal 29/12/2022

23/12/2022	BERIO PAOLO
------------	-------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-146

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI C.T.P. NELLA CAUSA N. 3923/2021 R.G.N. TRIBUNALE DI GENOVA ALL'ARCH. ANTONELLA MARINO, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI DICCIPLINARE. CIG: ZAF3944A64

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con atto di citazione il sig. G.D. ha convenuto il Comune davanti al Tribunale di Genova, per la condanna alla rifusione di tutti i danni derivanti dalla lesione del legittimo affidamento serbato dal medesimo e del principio del *neminem laedere*, quantificati in € 234.966,88, o altra maggior somma che venisse indicata anche in via equitativa e/o che fosse emersa in corso di causa a seguito dell'espletamento della richiesta CTU;
- il Comune di Genova si è costituito in giudizio in data 23/07/2022, contestando le domande attoree e chiamando in causa la compagnia assicuratrice Lloyd's – Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di essere garantito, manlevato e tenuto indenne in caso eventuale condanna dell'Ente medesimo;
- nelle more del Giudizio – da ultimo – a scioglimento della riserva assunta nell'udienza dell'08/06/2022, in data 18/07/2022 il Giudice designato ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'Arch. ██████████, che nella successiva udienza del 05/10/2022 ha accettato l'incarico, giusta dichiarazione di assenza di incompatibilità e/o di inopportunità in pari data, assunta con Ist. n. 25 dep. il 06/10/2022;
- il Comune di Genova ha dovuto pertanto nominare a sua volta un proprio consulente di parte (C.T.P.) al quale affidare, sotto il profilo tecnico, l'incarico di affiancare il C.T.U. nelle operazioni peritali, che possa esaminare tutti gli atti e la documentazione a disposizione e partecipare agli eventuali incontri organizzati dal C.T.U. nominato.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ai sensi dell'art. 97, Cost. la Pubblica Amministrazione deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative;

- ai sensi dell'art. 53, c. 2 e 7, D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti, incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, e che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano autorizzati dall'Amministrazione di competenza;

- l'attività di CTP nel processo, come delineata negli artt. 87, 194 e 201 c.p.c., non può considerarsi facente parte dei compiti di istituto, in quanto consiste in un'attività processuale difensiva, relativa agli aspetti tecnici della causa, e che la natura tecnico professionale dell'attività richiesta, presuppone un'adeguata conoscenza del contesto operativo-gestionale cui sono riferiti i fatti oggetto del contenzioso ed una buona conoscenza della materia di cui trattasi.

Preso atto che:

- gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'amministrazione ed alla consulenza tecnica di parte sono esclusi dall'ambito del "*Regolamento per il conferimento di incarichi professionali consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione*", come modificato da ultimo dalla D.G.C. n. 29 del 13.2.2020, come risulta dall'art 1 comma 2 punto d) dello stesso;

- il medesimo Regolamento, tuttavia, prevede all'art. 14 comma 4 lett. b) per gli incarichi di consulenti tecnici di parte, l'affidamento diretto a personale dipendente quando si assicuri per l'Ente il vantaggio economico di una riduzione in misura non inferiore al 20% dei medesimi emolumenti previsti in sede giudiziale per i consulenti tecnici d'ufficio, con ciò confermando che tale attività di per sé esula dai compiti di istituto e che la stessa è quindi estranea a mansioni contrattualmente dovute, legittimandone il conferimento di incarico e la retribuitività;

- si è rivelata infruttuosa la ricerca di personale dipendente del Comune, dotato di adeguata conoscenza del contesto operativo-gestionale, cui sono riferiti i fatti di cui al giudizio in oggetto ed una buona conoscenza della materia di cui trattasi.

Considerato altresì che:

- è nell'interesse dell'Ente, nominare un Consulente Tecnico di Parte, esperto in materia paesaggistica, al fine di interloquire adeguatamente con il CTU;

- in particolare, per le caratteristiche della controversia di cui sopra, si è reso necessario il conferimento dell'incarico a un soggetto dotato delle qualifiche e delle competenze richieste dalla complessità tecnica e dalla rilevanza economica per la suddetta valutazione.

- la scelta del CTP rileva per il buon esito della causa, stante la particolare complessità della vicenda e le conseguenze finanziarie che deriverebbero al Comune in caso di soccombenza;

- la tipologia di incarico di cui si tratta riveste natura fiduciaria.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- con atto del 17/10/2022, depositato in giudizio e assunto con Ist. 26 in pari data, il Comune di Genova ha nominato quale CTP l'Arch. Antonella MARINO, dipendente part - time del Comune di Savona, iscritta all'Ordine degli Architetti di Savona, con studio in [REDACTED];

- con nota prot. n. 75803 del 17/10/2022, l'Arch. Antonella MARINO ha richiesto al Comune di Savona, nel quale è dipendente, l'autorizzazione ad assumere l'incarico di CTP fino al 31/03/2023 e con nota prot. n. 76006 in pari data l'Ente ha concesso tale autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001;

- la nomina dell'Arch. Antonella MARINO con atto del 17/10/2022 ha risposto anche alla necessaria celerità della procedura, in considerazione dell'interveniente scadenza del termine processuale per la nomina del CTP al 18/10/2022, data di inizio delle operazioni peritali.

Considerato infine che

- l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del C.P.C. consiste in attività latamente processuale relativa agli aspetti tecnici della causa;

- l'incarico di C.T.P. rientra tra i servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fatti salvi i principi di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*, come riportati all'art. 4 del codice stesso;

- trattasi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, stando alle Linee Guida ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Rilevato altresì che:

- la direttiva 24/2014/UE, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, *“sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva...”*;

- la c.d. “consulenza tecnica” in processo, è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. “consulente tecnico di parte” alla categoria 21 “Servizi Legali” contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. n. 163/2006;

- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera6/AUT/2008).

- preso atto infine che, per un periodo pari all'espletamento delle attività peritali l'arch. Antonella MARINO ha quantificato le proprie spettanze professionali in € 7.600,00 (Euro settemilaseicento/00), comprensivo delle spese, oltre contributo previdenziale come di legge.

- la prestazione avrà carattere occasionale e non è pertanto soggetta al regime Iva a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72, ma sottoposta a iscrizione separata INPS in presenza delle condizioni previste dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 al momento della fatturazione (importo fatturato nell'anno solare > 5000 €);

- è stata acquisita agli atti apposita autodichiarazione da parte del professionista, rispetto ai requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto il compenso proposto per l'espletamento delle funzioni di CTP economicamente congruo, in considerazione dell'oggetto delle attività di consulenza e sulla base del raffronto con i prezzi praticati nel settore di riferimento.

Ritenuto quindi necessario provvedere all'impegno della spesa relativa alle prestazioni rese dall'Arch. Antonella MARINO (cod. benef. 60693) quale Consulente Tecnico nell'interesse del Comune di Genova nella vertenza R.G. 3923/2021 Tribunale di Genova.

Dato atto infine che:

- gli affidamenti di servizi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 rientrano tra le fattispecie escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, per le quali è fatto comunque obbligo di procedere all'acquisizione del CIG, come disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 ottobre 2019;

- è stato pertanto acquisito il CIG N. ZAF3944A64

- la formalizzazione dell'incarico di CTP avverrà tramite la stipula di apposito disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale

- si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013;

- il RUP della procedura in oggetto è il Direttore della Direzione Urbanistica Dott. Paolo Berio.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto il Direttore, responsabile del procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 .

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis, L. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- gli artt. 107, 183, comma 8, 153 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- l'art. 1, comma 4, lett. d), del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22.03.2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 30.4.2008, n. 215 del 10.09.2015 e n. 29 del 13.2.2020;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996, e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021, con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

DETERMINA

1. di nominare l'Arch. Antonella Marino , c.f. [REDACTED] (cod. benf. 60693), iscritta all'Ordine degli Architetti di Savona, con studio in [REDACTED] (SV), consulente tecnico di parte nell'esclusivo interesse del Comune di Genova nella causa R.G. n. 3923/2021 pendente innanzi al Tribunale di Genova;
2. di approvare lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando mandato agli uffici della Direzione per procedere con la stipula, autorizzando le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie;
3. di impegnare complessivamente la somma di € 8.820,00 (ottomilaottocenti/00), di cui € 7.600,00, per compenso comprensivo di spese e ritenuta d'acconto, € 1.216,00 di contributi INPS e € 4,00 per marche da bollo come segue :
 - € 6.173,20 sul capitolo di spesa n. 30267 "Prestazioni professionali e specialistiche", C.d.C. 2220.632, P.d.C. [1.3.2.11.004](#) Perizie (**IMP. 2022/17798**)
 - € 2.646,80 sul capitolo di spesa n. 2293 (**IMP 2023/1387**);"
4. di dare atto che la prestazione avrà carattere occasionale e pertanto non è soggetta al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72, ma soggetta a iscrizione separata INPS in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

presenza delle condizioni previste dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 al momento della fatturazione (importo fatturato nell'anno solare > 5000 €);

5.di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6.di demandare al servizio proponente la diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa del presente provvedimento;

7.di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

8.di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 149 bis D.lgs n. 267/2000;

9.di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Direttore
Dr. Paolo BERIO
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI INCARICO

TRA

Il Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi ____, CF, in persona del... nato a..... il....., domiciliato presso la sede comunale, nella sua qualità di..... munito degli idonei poteri a quanto infra in Provvedimento del Sindaco n. Ord. 2020/283 del 31/12/2020, nonché in forza del vigente Statuto dell'Ente.

nel seguito, per brevità, anche solo "il Comune"

E

L'Arch. Antonella Marino, nata a _____ il _____, CF _____, con studio in _____, iscritta all'Ordine Architetti di Savona.

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____

Visti:

- l'atto di citazione (R.G. n. 3923/2021) presentato dal Geometra G. D. innanzi al Tribunale di Genova per la condanna del Comune alla rifusione di tutti i danni derivanti dalla lesione al legittimo affidamento serbato dal medesimo e del principio del *neminem laedere*, quantificati in € 234.966,88, o altra maggior somma che venisse indicata anche in via equitativa e/o che fosse emersa in corso di causa a seguito dell'espletamento della richiesta CTU;

- la comparsa di costituzione e risposta con cui il Comune si è costituito in giudizio in data 23/07/2022 contestando le domande attoree e chiamando in causa la compagnia assicuratrice Lloyd's – Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di essere garantito, manlevato e tenuto indenne nella denegata e non creduta ipotesi di eventuale condanna dell'Ente medesimo;

- il provvedimento del 18/07/2022 di scioglimento della riserva assunta nell'udienza dell'08/06/2022, con cui il Giudice designato ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'Arch. C██████████, che nella successiva udienza del 05/10/2022 ha accettato l'incarico, giusta dichiarazione di assenza di incompatibilità e/o di inopportunità in pari data, assunta in giudizio con Ist. n. 25 dep. il 06/10/2022;

- l'atto del 17/10/2022, depositato in giudizio e assunto con Ist. 26 in pari data, con cui il Comune di Genova ha nominato quale CTP l'Arch. Antonella MARINO, dipendente del Comune di Savona, iscritta all'Ordine degli Architetti di Savona;

- la nota prot. n. 75803 del 17/10/2022 con cui l'Arch. Antonella MARINO ha richiesto al Comune di Savona, del quale è dipendente part-time, l'autorizzazione ad assumere l'incarico di CTP fino al 31/03/2023 e la nota prot. n. 76006 in pari data con cui l'Ente ha concesso tale autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001;

Preso atto del preventivo di onorario proposto dell'Arch. Antonella Marino per l'espletamento delle attività peritali, depositato agli atti della Direzione, valutato e ritenuto congruo dalla Direzione Urbanistica, in considerazione dell'oggetto delle attività di consulenza e sulla base del raffronto con i prezzi praticati nel settore di riferimento.

Vista la determinazione Dirigenziale n _____ di affidamento dell'incarico, con la quale è stato approvato altresì lo schema del presente disciplinare di incarico;

Considerata l'opportunità di procedere con l'affidamento dell'incarico all'Arch. Antonella Marino, con studio in Albisola Superiore (SV), quale Consulente Tecnico nell'interesse del Comune di Genova nel giudizio sopra indicato.

Visti:

- gli artt. 107, 183, comma 8, 153 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- l'art. 1, comma 4, lett. d), del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22.03.2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 30.4.2008, n. 215 del 10.09.2015 e n. 29 del 13.2.2020;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) le premesse sono parte integrante del presente atto.

2) Il Comune di Genova, affida, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, all'Arch Antonella Marino, che accetta, l'incarico professionale di Consulenza Tecnica di Parte, come sopra meglio indicato, relativamente alla causa promossa da G.D. nei confronti del Comune davanti al Tribunale Civile II° sezione R.G. n. 3923/2021;

3) l'onorario complessivo per la Consulenza Tecnica di Parte, è pari a Euro di € 8.820,00 (ottomilaottocenti/00), di cui € 7.600,00, per compenso comprensivo di spese e ritenuta d'acconto, € 1.216,00 di contributi INPS e € 4,00 per marche da bollo.

4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG relativo al presente incarico è ZAF3944A64;

5) le parti concordano che la liquidazione del compenso avverrà in due soluzioni, una somma pari al 70% dell'importo di cui all'art. 3 verrà liquidata entro febbraio 2023, e il saldo definitivo del restante 30% al termine delle operazioni peritali, il tutto mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'Arch. Marino e agli atti della Direzione Urbanistica, anche ai fini di cui all'art. 3, c. 1, L. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei contributi previdenziali (DURC).

6) L'Architetto Marino si impegna a comunicare al Comune, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni le eventuali modifiche degli estremi del conto di cui al precedente art. 5 e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

7) Tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.

Genova, _____

Arch. Antonella Marino

Dott. Paolo Berio



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-118.0.0.-146
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO DI C.T.P. NELLA CAUSA N. 3923/2021 R.G.N. TRIBUNALE DI
GENOVA ALL'ARCH. ANTONELLA MARINO, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
E APPROVAZIONE SCHEMA DI DICIPINARE. CIG: ZAF3944A64

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]